



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00024/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2016, presentato, in data 17 novembre 2016, dall'U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la società Delfino Pescara 1936 s.p.a. per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la FIGC, di cui al C.U. n. 030/CSA del 18 ottobre 2016, di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata con C.U. n. 24 del 30 agosto u.s., che ha irrogato, in capo alla società ricorrente, ex art. 17, comma 5, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, la sanzione della perdita della gara Sassuolo-Pescara, disputatasi il 28 agosto 2016, con il risultato di 0-3 in favore del Pescara, per l'asserita non osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa federale (C.U. n. 83/A del 20/11/2014).

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente (Federazione Italiana Giuoco Calcio e della società Delfino Pescara 1936 s.p.a.).

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 9 gennaio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Guido Cecinelli

Depositato in Roma in data 9 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face